

(N. 2078)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei Deputati
nella seduta del 19 luglio 1957 (V. Stampato n. 2898)*

d'iniziativa dei Deputati **LOZZÀ, NATTA, BOGONI e RAVERA** Camilla

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 LUGLIO 1957

Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico
della legge 8 dicembre 1956, n. 1429

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le espressioni « personale docente della scuola elementare e di quella secondaria » e « personale docente negli Istituti di istruzione artistica di ogni grado » contenute nel comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo agli insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori didattici delle scuole elementari statali, ai direttori e ai presidi delle scuole secondarie statali e degli Istituti statali di istruzione artistica di ogni grado.